

IL CONSIGLIO COMUNALE di _____

PREMESSO CHE

L'acqua è un bene naturale ed un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona;

l'acqua è un bene finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà;

qualsiasi uso delle acque deve essere effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici;

l'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umana è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Come tale, deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano;

con la promulgazione della Carta Europea dell'Acqua (Strasburgo 1968) la concezione dell'acqua come "bene comune" per eccellenza si è progressivamente affermata a livello mondiale;

il bene acqua, pur essendo rinnovabile, per effetto dell'azione antropica può esaurirsi: è quindi responsabilità individuale e collettiva prendersi cura di tale bene, utilizzarlo con saggezza e conservarlo affinché sia accessibile a tutti e disponibile per le future generazioni;

il principio dell'accesso all'acqua come diritto fondamentale di ogni persona, secondo criteri di parità sociale e di solidarietà, è stato, altresì, recentemente ribadito dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (Risoluzione ONU del 29 luglio 2010);

la risoluzione del Parlamento Europeo dell'11 marzo 2004 sulla strategia per il mercato interno già affermava "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, la gestione delle risorse idriche non deve essere assoggettata alle norme del mercato interno";

la Risoluzione del Parlamento Europeo del 15 marzo 2006 sul IV Forum mondiale dell'Acqua dichiara "l'acqua è un bene comune dell'umanità" e chiede che siano esplicitati tutti gli sforzi necessari a garantire l'accesso all'acqua alle popolazioni più povere entro il 2015 e insiste

affinché “la gestione delle risorse idriche si basi su un'impostazione partecipativa e integrata, che coinvolga gli utenti e i responsabili decisionali nella definizione delle politiche in materia di acqua a livello locale e in modo democratico”;

“un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l'efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto”, come sancito dalla Convenzione Internazionale di Aarhus (1998), ratificata dal nostro Parlamento con legge n. 108 del 2001 e approvata dalla Comunità europea con decisione n.2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005;

l'articolo 43 della Costituzione cita: “A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, a enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e abbiano carattere di preminente interesse generale” .

CONSIDERATO CHE

l'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno scorso, sancito dai decreti presidenziali pubblicati in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 167 del 20-7-2011, ha determinato l'abrogazione sia dell'articolo 23bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con la legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, sia del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

la nota ANCI del 14 giugno 2011, sulla base di suddetta abrogazione e della “non rivivescenza” dell'articolo 113, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali, afferma che sussistono, le condizioni normative per promuovere la ripubblicizzazione dei servizi idrici;

la Corte Costituzionale con sentenza 271/2004 ha definito i servizi locali “privi di rilevanza economica” non su base formale ma sulla base di elementi sostanziali (soggetto erogatore, carattere e modalità delle prestazione, destinatari), per cui le Autonomie Locali possono definire il servizio idrico “privo di rilevanza economica” sottraendolo alla disciplina di mercato e, quindi, alla competenza del legislatore statale in tema di tutela della concorrenza (art. 117 della Costituzione);

nell'ambito regionale diversi Comuni hanno deliberato, con modifica dello Statuto Comunale, che “il servizio idrico è privo di rilevanza economica”;

la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ha messo in evidenza le gravissime criticità nella gestione, da parte della So.Ri.Cal. S.p.A., delle risorse idriche e dei relativi impianti, nonché l'illegittimità delle tariffe applicate;

la So.Ri.Cal. S.p.A. è attualmente in fase di liquidazione.

RITENUTO CHE

La proposta di legge permette ad ogni singolo ente il diritto a provvedere direttamente alla gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio;

la nuova legge regionale acquisisca il volere popolare sancito dal referendum, prevedendo la ripubblicizzazione del servizio idrico con la creazione di una azienda speciale di diritto pubblico denominata “Acqua Bene Comune Calabria” e consentendo, nei vari Ambiti di Bacino Idrografico, l'affidamento del SI ad un ente strumentale o Consorzio;

per consentire agli ambiti di bacino idrografico, ai singoli enti o consorzi di creare una azienda speciale di diritto pubblico, è stato appositamente previsto un fondo speciale per la ripubblicizzazione;

al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, l'ABC Calabria e gli altri enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che individuino strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato, agli abitanti del territorio, alle associazioni ambientaliste, alle associazioni dei consumatori, ai sindacati e ai comitati di cittadini.

CONSIDERATO CHE

la Legge Regionale 5 aprile 1983 n°13 e la Legge Regionale statutaria del 19 ottobre 2004 n°25 e s.m.i. attribuisce anche ai Consigli Comunali la titolarità dell'iniziativa legislativa;

DELIBERA

l'approvazione della proposta di legge di iniziativa popolare avente come oggetto “**Tutela, governo e gestione pubblica del ciclo integrato dell'acqua**”, della relazione d'accompagnamento e tecnico-finanziaria allegati alla presente ed impegna codesta assemblea ad intraprendere le procedure previste dall'art.13 della Legge Regionale del 5 aprile 1983 n°13.

allegati:

- 1) Proposta di legge**
- 2) Relazione d'accompagnamento**
- 3) Relazione tecnico-illustrativa**